



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. OR / 24 / 2020 DEL 03-04-2020

Prot. n. 20200003519 del 03-04-2020

PROPOSTA N. OR - 25 - 2020 DEL 02-04-2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA – PROROGA CHIUSURA
MERCATO SETTIMANALE FINO AL 13 APRILE 2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 il quale all'art. 1 disciplina i divieti per le aree definite rosse;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all'art. 1 dispone che allo scopo di contrastare il diffondersi del virus, le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 8.3.2020 si applicano a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM del 11.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19;

Visto il DPCM 22.03.2020 contenenti ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid- 19;

Visto il D.L.n. 19 del 25.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;

Visto il DPCM del 01.04.2020 in particolare l'art. 1 che dispone “Misure urgenti di contenimento del contagio. 1 L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile2020”;

Richiamata la propria ordinanza n. 21 del 12 marzo 2020 avente oggetto “Misure urgenti di sorveglianza sanitaria- chiusura mercato settimanale” avente validità fino al 3 aprile 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale;

Considerato che anche all'interno del territorio del Comune di Zanè vi sono presenti casi di infezione da COVID-19;

RITENUTO, quindi, necessario ed urgente continuare a rafforzare le misure di sorveglianza sanitarie adottate fino alla data del 13 aprile 2020 al fine di prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da Covid-19 per quanto riguarda la chiusura del mercato settimanale in quanto questa Pubblica Amministrazione non è in grado di:

- garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro all'interno dell'area pubblica destinata al mercato settimanale;
- garantire la presenza fissa di personale incaricato al fine del rispetto della normativa vigente in materia;

- predisporre eventuali idonee barriere mobili in quanto le stesse, non essendoci controlli da parte di personale incaricato, potrebbero essere spostate in ogni momento e quindi venire meno la distanza minima di sicurezza;
- garantire tutte le norme di sicurezza disposte dai DPCM e Ordinanze del Ministero della Salute in materia di emergenza sanitaria Covid-19;

RITENUTO dover adottare provvedimenti precauzionali in modi da impedire ulteriori possibili contagi, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori una priorità ineludibile;

RITENUTO evitare ogni occasione di possibile contagio;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l'efficacia del predetto provvedimento sindacale in analogia alle disposizioni del DPCM del 01.04.2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

1. di prorogare la chiusura del mercato settimanale fino al 13 aprile 2020 compreso, salvo successive e diverse disposizioni;

AVVISA

Si evidenzia che continua la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- che la presente ordinanza:
 - * sia pubblicata all'Albo Pretorio;
 - * sia notificata agli operatori titolari di posteggio fisso per il mercato settimanale di venerdì tramite PEC;
- sia trasmessa a:
Consorzio di Polizia Locale ;

Comando Stazione Carabinieri di Thiene;
Associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio di Vicenza)

AVVERTE

che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Zanè, 03-04-2020

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)